

RACCOMANDA con ricevuta di ritorno

Al Signor Prefetto di Savona
Piazza Aurelio Saffi, 1
17100 SAVONA (LI)

E per conoscenza:

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
via San Niccolò nc 21 - 50125 FIRENZE

Oggetto: Ricorso ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ai verbali di accertamento numero

- (omissis)
- (omissis)
- (omissis)

redatti da un agente della Polizia Municipale del Comune di Alassio perché presumibilmente LASCIAVA IN SOSTA IL VEICOLO NONOSTANTE IL DIVIETO IMPOSTO CON SEGNALETICA VERTICALE, autocaravan targata GEB33090 in tutti i verbali risultava parcheggiata in Via Roma N. SP1 in Alassio in presunta violazione dell'art. 7/1-14 del Codice della strada.

Originali in allegato.

Il sottoscritto (omissis), residente in (omissis), quale proprietario dell'autocaravan in oggetto,

PREMESSO CHE:

1) in settembre 2007 era ad Alassio con la propria autocaravan e il 18 dicembre 2007 gli sono stati inviati dal Comando Polizia Municipale – Servizio Tesoreria del Comune di Alassio i seguenti verbali di accertamento numero:

- (omissis)
- (omissis)
- (omissis)

redatti da un agente della Polizia Municipale del Comune di Alassio perché presumibilmente LASCIAVA IN SOSTA IL VEICOLO NONOSTANTE IL DIVIETO IMPOSTO CON SEGNALETICA VERTICALE, autocaravan targata (omissis) in tutti i verbali risultava parcheggiata in Via Roma N. SP1 in Alassio in presunta violazione dell'art. 7/1-14 del Codice della strada;

2) la segnaletica stradale verticale non è altro che l'espletamento e messa in opera di quanto previsto

dall'ordinanza istitutiva della limitazione di circolazione alle autocaravan dichiarata illegittima dal Ministero dei Trasporti. Quindi, era dovere dell'operatore di Polizia Municipale elevare verbale ma, dichiarata illegittima l'ordinanza, è diventata illegittima anche la segnaletica stradale verticale e lo è diventata anche in retroattivamente. In conclusione la segnaletica stradale verticale era corretta formalmente ma sostanzialmente era illegittima, pertanto l'azione di non averne rispettato le prescrizioni non è sanzionabile. Il ricorrente era a conoscenza delle limitazioni alla sua circolazione poste dalla segnaletica stradale verticale ma, essendo altresì anche a conoscenza della illegittimità dell'ordinanza istitutiva di detta segnaletica, provvedeva a transitare e parcheggiare la propria autocaravan alla pari degli altri autoveicoli;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del Codice della strada l'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art.54, c.1, lett. m del Codice della Strada);
- ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art.185, c.1);
- la sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art.185, c.2);
- nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art.185, c.3);
- è vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art.185, c.4);
- nel Regolamento di Esecuzione del CdS sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378);
- I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art.5, c.3);
- fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art.5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art.6 c.4 lett.b);
- esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art.6 c.4 lett.d);
- esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art.6 c.4 lett.f);
- nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art.6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a);
- essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art.7 c.1 lett.e);
- essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art.7 c.1 lett.f);
- essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle

autocaravan di cui all'art. 185 (art.7 c.1 lett.h);

PRESO ATTO CHE:

- il Ministero ha assunto la propria posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, fornendo la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 185 del Codice della strada;
- tale pronunciamento è stato emanato ai sensi dell'art. 5 del Codice della Strada e ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di Esecuzione e attuazione e che, pertanto, tali interpretazioni sono frutto di un potere di direttiva concessa dalla legge (Codice della strada) al medesimo Ministero e, quindi, a tutti gli effetti vincolanti per gli enti proprietari delle strade;
- considerata la natura amministrativa del ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203, codesto spettabile Ufficio è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di Codice della strada dettate dal Ministero dei Trasporti, quale organo dell' Amministrazione Statale preposto a fornire le indicazioni e le interpretazioni per la corretta applicazione del medesimo Codice;
- della lettera prot. 0115552-19/12/2007 USCITA 23.19.14 emanata dal Ministero dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione VIII con la quale si chiede al Sindaco di Alassio di revocare l'ordinanza anticamperisti vigente su tutto il territorio comunale, lettera anche a voi indirizzata (*fotocopia in allegato*);
- la lettera del 2 aprile 2007- prot. 0031543 - del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII -, richiamata in detta lettera e allegata, evidenzia come l' Ordinanza che ha stabilito il divieto di sosta alle autocaravan è illegittima;
- da un punto di vista sostanziale nonché formale, appare evidente l'illegittimità della sanzione in quanto applicata in base all'Ordinanza comunale palesemente “contra legem”;

CHIEDE

per i motivi di fatto e le ragioni di diritto sopra riportati

l'annullamento del predetto verbale ed i conseguenti provvedimenti inerenti la notifica al Comune al fine di evitare onerosi e inutili contenziosi.

Si allega:

- verbale di accertamento (*omissis*)
- verbale di accertamento (*omissis*)
- verbale di accertamento (*omissis*)
- lettera prot. 0115552-19/12/2007 USCITA 23.19.14 del Ministero dei Trasporti

Savignone, gennaio 2007

Firmato